

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
MONFALCONE

Ordinanza n. 22/1980

Il Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone:

VISTO: l'art. 17 della Legge 14 Luglio 1965, n. 963 che disciplina la pesca marittima;

VISTO: il D.M. 7 gennaio 1980 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.01.1980;

VISTA: la propria ordinanza 5/80 in data 18 gennaio 1980;

VISTA: la circolare n. 622281 del Ministero della Marina Mercantile del 5 febbraio 1980;

VISTO: il verbale 1/80 della riunione della Commissione Consultiva locale per la pesca Marittima tenutasi in data 20 febbraio 1980;

VISTO: il teledispaccio n. 6221216 del Ministero Marina Mercantile Direzione Generale Pesca Marittima dd. 16.05.1980;

CONSIDERATA: la necessità di regolamentare l'uso di attrezzi non individuali per l'esercizio della pesca sportiva:

O R D I N A

Art. 1 – E' vietato trasportare a bordo di imbarcazioni da diporto attrezzi da pesca diversi da quelli abilitati all'art. 2 del D.M. 7 gennaio 1980 nelle premesse citate.

Art. 2 – I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 Luglio 1965 n. 963.

Art. 3 – L'ordinanza 5/80 citata nelle premesse è abrogata.

Art. 4 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.-

Monfalcone, 16 maggio 1980

IL COMANDANTE
F.to C.F. (CP) Renato FERRARO